

VERBALE N. 27 DELL'ADUNANZA DEL 9 LUGLIO 2020

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Roberto Aponte, Presidente Vicario della Corte di Appello di Bologna, pervenuta in data 2 luglio 2020, con la quale si chiede di esprimere un parere per la conferma per il secondo quinquennio del giudice ausiliario Avv. (omissis), ai sensi dell'art. 63 co. 2 e 67 co. 2, Legge sulla Magistratura onoraria.

Il Consiglio esprime parere favorevole, salvo verifica disciplinare da compiere con urgenza a cura dell'ufficio disciplina.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Roberto Aponte, Presidente Vicario della Corte di Appello di Bologna, pervenuta in data 2 luglio 2020, con la quale si chiede di esprimere un parere per la conferma per il secondo quinquennio del giudice ausiliario Avv. (omissis), ai sensi dell'art. 63 co. 2 e 67 co. 2, Legge sulla Magistratura onoraria.

Il Consiglio esprime parere favorevole, salvo verifica disciplinare, da compiere con urgenza a cura dell'ufficio disciplina.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Antonino La Malfa e della Dott.ssa Caterina Stranieri, rispettivamente Presidente Vicario e Dirigente Amministrativo del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 6 luglio 2020, con la quale trasmettono le linee guida aggiornate contenenti le ultime novità normative.

Il Consigliere Celletti chiede chiarimenti circa l'abolizione del punto unico; il Presidente rimanda a quanto indicato nel documento.

Il Consiglio delibera la pubblicazione sul sito e social con delibera immediatamente esecutiva, riservando alla prossima adunanza eventuali successivi approfondimenti.

Comunicazioni del Vice Presidente

(omissis)

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste l'istanza presentata dagli Avv.ti Ametrano Angela, Gallo Giorgio, Grispini Michele, Guglielmi Federica, Lunari Federica, Passi Matteo Maria
autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa Maria Antonia Vertaldi, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, pervenuta in data 2 luglio 2020, con la quale comunica la l'interruzione della partecipazione da remoto alle udienze da parte degli operatori della giustizia a seguito dell'entrata in vigore il 1° luglio scorso della L. 70/2020. Informa, altresì, che tale modalità potrà essere applicata solo previo espresso consenso dei soggetti detenuti presso gli istituti penitenziari del Distretto, i quali potranno continuare ad assistere alle udienze da remoto ed attualmente svolte nell'Aula 125 ed. B, unica Aula munita di sistema di collegamento audiovisivo a mezzo webcam.

Il Consiglio prende atto ed ordina la pubblicazione sul sito e sui social con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa Maria Antonia Vertaldi, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, con la quale trasmette l'integrazione delle linee guida per la ripresa dell'attività giudiziaria a seguito dell'entrata in vigore della L. 70/2020.

Il Consiglio prende atto ed ordina la pubblicazione sul sito e sui social con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa Alida Montaldi, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, pervenuta in data 2 luglio 2020, con la quale trasmette il provvedimento adottato alla luce dalla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 28 del 30 aprile 2020, in vigore dal 1° luglio scorso.

Il Consiglio prende atto ed ordina la pubblicazione sul sito e sui social con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla violenta aggressione subita lo scorso 27 giugno dall'Avv. Vincenzo Colaiacovo del Foro di Sulmona il quale, come riportano gli organi di stampa, è stato colpito con un corpo contundente da una controparte processuale e dunque, per questione legata alla sua attività professionale.

Il Consiglio delibera di esprimere la propria solidarietà al Collega Vincenzo Colaiacovo per la vile azione perpetrata nei suoi confronti, indirizzando la delibera allo stesso ed al Presidente dell'Ordine di Sulmona.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce della nota degli RSU, pervenuta in data 1 Luglio 2020, nella quale si chiede che i test Covid, attualmente in svolgimento per gli Avvocati, vengano estesi anche a tutti i dipendenti del Consiglio.

Il Consigliere Segretario precisa che la spesa per tale attività potrà ammontare al massimo ad Euro 600,00 (30 dipendenti per 20 Euro a test).

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Minghelli, approva con delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che, alla data del 30 giugno scorso, il numero degli iscritti che hanno versato la contribuzione per l'anno 2020 é il seguente:

- 12.862 Avvocati

- 3.227 Praticanti.

Il Consigliere Tesoriere Graziani precisa che non sono pervenute richieste di differimento del pagamento.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Conti comunicano che, in merito alla gara per la realizzazione dell'app relativa alle udienze penali, il consulente IT interessato ha evidenziato la mancanza di un'analisi tecnica relativa alle modalità di realizzazione dell'app stessa. Poiché la delibera consiliare non consente di enucleare tale elemento, è stato suggerito di revocare la ricerca di offerte pubblicata su MEPA e fare realizzare un capitolato tecnico da proporre ai fornitori interessati, in modo da potere mettere gli stessi in condizione di offrire una realizzazione confacente alla richiesta del Consiglio stesso.

Il Consiglio alla luce delle criticità evidenziate, astenuto il Consigliere Minghelli, delibera in conformità alla proposta, con determinazione immediatamente esecutiva ed invito al consulente IT di predisporre un capitolato tecnico per l'eventuale approvazione in una prossima adunanza.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che, rispondendo al quesito posto dall'Ordine degli Avvocati di Oristano in relazione alla questione dell'obbligatorietà di utilizzo del sistema PagoPA per la riscossione della contribuzione, con parere (che distribuisce) del 25 giugno 2020, il Consiglio Nazionale Forense ha rappresentato che *“in assenza di norme specifiche, si deve ritenere che gli ordini professionali esulino dal perimetro di applicazione del D. Lgs. 217/2017 e del D.Lgs. 82/2005, alla stregua di un'interpretazione ancorata al dato legislativo e logicamente conforme alla ratio delle disposizioni richiamate”*.

Per completezza, il Consigliere Tesoriere riferisce che, con parere (che distribuisce) del 24 giugno 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha evidenziato che *“considerando pertanto le interpretazioni letterali delle norme, la giurisprudenza, la dottrina ed i comportamenti concludenti del Ministero di Giustizia, del Ministero delle Finanze, della Ragioneria Generale dello Stato, appare incontrovertibile, a parere di questo Consiglio Nazionale, l'obbligatorietà degli Ordini e dei Collegi professionali a rispettare i dogmi della legge 696/1979 e successive modificazioni”*.

Il Consiglio, preso atto, ringrazia il Consigliere Tesoriere Graziani per l'informativa ed invita tutti i Consiglieri ad approfondire la questione ed a esprimere il proprio avviso in una prossima adunanza.

Approvazione del verbale n. 26 dell'adunanza del 2 luglio 2020

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia o ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri in collegamento Skype, il Consiglio, astenuti i Consiglieri Nicodemi e Celletti, approva il verbale n. 26 dell'adunanza del 2 luglio 2020.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Cerè all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, riferisce l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dei seguenti Avvocati: (omissis).

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Minghelli, Galeani, Mobrìci e Cerè, approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Cerè riferisce sulla nota pervenuta in data 7 luglio 2020 dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello con la quale comunica l'esecuzione di pene accessorie nei confronti dell'Avv. (omissis) in relazione alla Sentenza n. (omissis) emessa in data 4.4.2017 dalla

Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza n. (omissis) emessa in data 23.12.2014 dal Tribunale Ordinario di Roma definitiva l'8.1.2020 con la Sentenza della Corte Suprema di Cassazione che dichiara inammissibile il ricorso presentato dall'Avv. (omissis) relativamente al proc. pen. (omissis).

La nota corredata di sentenza della Corte di Appello revoca la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e conferma la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione legale per la durata di anni due.

Il Consiglio prende atto, dispone con delibera immediatamente esecutiva di dare esecuzione alla sentenza della Procura della Repubblica presso la Corte di Appello, disponendo l'invio della delibera e della sentenza stessa all'Ufficio Iscrizioni al Consiglio Distrettuale di Disciplina per gli adempimenti di competenza.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 5)

(omissis)

Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 1)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 4)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 8)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 4)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 3)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 3)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 13)

(omissis)

Abilitazioni (n. 6)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 10)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 6)

(omissis)

Compiute pratiche (n. 5)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n. 21)

- Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Contenzioso Immobiliare ed Esecuzioni Immobiliari, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Fase 3 e Esecuzioni Immobiliari. La sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”, che si svolgerà il 15 luglio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Contenzioso Immobiliare e Esecuzioni Immobiliari). Concludono: Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Dott.ssa Bianca Ferramosca (Presidente IV Sezione – Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma), Dott.ssa Miriam Iappelli (Giudice dell’esecuzione presso IV Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma), Avv. Leonardo Pallotta (Componente Commissione Esecuzioni Immobiliari), Avv. Francesco Piselli (Componente Commissione Esecuzioni Immobiliari), Avv. Giampaolo Ruggiero (Componente Commissione Esecuzioni Immobiliari).

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia.

Il Consiglio delibera la concessione di tre crediti formativi ordinari.

- Il Consigliere Mobrìci, unitamente alla Commissione Diritto Militare e Diritto Penale Militare, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Forze Armate e Forze dell’Ordine: male di vivere e perdita d’identità. Profili giuridici e tutele”, che si svolgerà il 7 ottobre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Modera e Introduce: Avv. Saveria Mobrìci (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Militare e Diritto Penale Militare). Relatori: Avv. Alberto Polini (Componente Commissione Diritto Militare Diritto Penale Militare – Segretario Camera Penale Militare) “Relazione aggiornata del problema”; Avv. Alessandro Diotallevi (Componente Commissione Diritto Militare Diritto Penale Militare - Socio Fondatore Camera Penale Militare) “La situazione nelle Forze Armate e nelle Forze dell’Ordine”; Dott. Domenico Mastrulli (Segretario Generale Nazionale FS-COSP – ex Commissario Corpo Polizia Penitenziaria) “La situazione nelle Forze Armate e nelle Forze dell’Ordine”; Dott.ssa Susanna Loriga (Psicologa, Criminologa, Conferenziere Internazionale in ambito civile e militare) “Profili psicologici”; Dott. Patrizio Gemello (Sociologo, Criminologo, Risk Manager) “Profili sociologici”; Avv. Fabio Federico (Componente Commissione Diritto Militare Diritto Penale Militare – Tesoriere Camera Penale Militare) “Profili giuridici”; Avv. Laura Angelisanti (Foro di

Roma) “Profili giuridici”; Avv. Anita Mangialetto (Componente Commissione Diritto Militare Diritto Penale Militare - Socio Fondatore Camera Penale Militare)”Le tutele penali: atti persecutori sul posto di lavoro ex art.612 bis c.p.”; Avv. Marco Cerichelli (Componente Commissione Diritto Militare Diritto Penale Militare - Socio Fondatore Camera Penale Militare) ”Le tutele penali: atti persecutori sul posto di lavoro ex art.612 bis c.p.”; Dott.ssa Fiorenza Misale (Sociologa, Formatrice sulla sicurezza del lavoro) “Le tutele civili: la sicurezza sul lavoro nella società contemporanea. Situazione attuale e prospettive”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Mobrìci e Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata, da parte di Giunti e Treccani Academy, istanza di accreditamento per l’evento “Diritto e fiscalità nel mercato dell’arte” previsto dal 23 ottobre 2020 al 30 gennaio 2021.

Il Consigliere Nesta riferisce di aver richiesto alcuni chiarimenti alla istante, la quale così ha risposto: “Facendo seguito alla richiesta di delucidazioni, comunico che è nostra intenzione procedere come metodologia con la didattica frontale per tutte le lezioni al netto del primo sabato di lezione data per cui è previsto un webinar in live streaming a cura del Dott. Adriano Picinati di Torcello (mi riferisco segnatamente alla lezione calendarizzata per giorno sabato 24 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00). Vorremmo altresì consentire ai partecipanti che eventualmente lo richiedono di seguire in live streaming ogni lezione, la piattaforma e-learning di cui ci avvaliamo consente di tracciare gli accessi tramite l’utilizzo di credenziali nominative rilasciate ad ogni utente e post log in di partecipare attivamente ad ogni lezione interagendo tramite webcam e microfono con i docenti e tutti gli altri partecipanti. Rappresento altresì che potremo ricorrere all’aula virtuale nella denegata ipotesi in cui la curva epidemiologica risalga e sia nuovamente inibita la didattica in aula.”

La Commissione, preposta all’esame di tali richieste, così si è espressa: “Si propongono 16 crediti formativi ordinari per la non piena attinenza dei moduli in cui è articolato il corso con le finalità del Regolamento. L’attribuzione di crediti è limitata alla modalità di frequenza “lezione frontale”, essendo di competenza del Consiglio Nazionale Forense l’accreditamento della FAD”.

Il Consiglio approva in conformità alla proposta della Commissione.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrìci e Celletti, procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 26 giugno 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di TUTTOAMBIENTE SPA dell’evento a partecipazione a pagamento “Master in Diritto Ambientale” che si svolgerà nelle date del 2, 9 e 16 dicembre 2020/13 e 20 gennaio 2021;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’organicità del corso e la qualità dei relatori, subordinati alla partecipazione ad almeno l’80% dell’evento.

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari

civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminata la domanda, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento del nominativo del Collega.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 145) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 57) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Cerè riferisce sulla richiesta di verifica di dichiarazioni sostitutive pervenuta dall'Azienda Roma Metropolitane del 22 giugno 2020 relativa alle posizioni di alcuni avvocati iscritti nel proprio elenco di professionisti esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale e chiede al Consiglio determinazioni in merito.

Il Consiglio delega il Vice Presidente Mazzoni ed il Consigliere Cerè ad approfondire ed a dare urgente riscontro all'istanza.

- Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore della Commissione Condominio e Locazioni, comunica di aver preso contatto con il Presidente della Sesta Sezione del Tribunale di Roma, Dott.ssa Maria Tiziana Balduini, a seguito della delega espressamente conferita dal Consiglio in merito ad alcune criticità rilevate dai Colleghi, nell'ambito dell'attività giurisdizionale svolta nella Sezione.

Il Consigliere Nesta evidenzia che la Dott.ssa Balduini, nel corso del colloquio, ha preso atto di quanto a Lei rappresentato, assicurando che avrebbe verificato prontamente la situazione, adottando, all'esito, tutte quelle iniziative, volte ad ovviare agli inconvenienti lamentati. Peraltro, in considerazione della positiva interlocuzione in atto con la Dott.ssa Balduini, che ha dato luogo anche alla firma congiunta del protocollo d'intesa in epoca Covid-19 con ogni conseguente buon risultato, si è convenuto di programmare, ove necessario, per il futuro incontri periodici per affrontare e possibilmente risolvere ulteriori problematiche, che dovessero eventualmente emergere.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conti comunica di inserire nella Commissione di Diritto Penale il Prof. Avv. Francesco Mazza.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica di aver ricevuto dalla SSM, nella persona delle Consigliere Fedele e Ciriello, la richiesta di massima diffusione degli eventi allegati in locandina. Considerata la rilevanza degli argomenti trattandi (Processo Penale Telematico e problematiche di quello Civile), il Consigliere Pontecorvo chiede di poter trasmettere in diretta tramite la piattaforma Facebook del Consiglio e accreditare i due eventi ai fini della formazione a distanza (con successiva trasmissione in differita non appena disponibili slot liberi del Centro Studi) con n. 3 crediti formativi ordinari per ciascun singolo evento.

Il Consiglio approva.

STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO

OSSERVATORIO DEONTOLOGICO SULLA PUBBLICITA' E ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

Prat. n. (omissis) – (omissis)

- Si rende la presente informativa giusta deliberato consiliare del 23 aprile 2020.

Segnalazione

1. A seguito di segnalazione del Presidente provinciale di Roma dell' (omissis), si è verificata la liceità deontologica della attività pubblicitaria svolta dalla società (omissis) su radio locali e sul sito (omissis).
2. L'informazione pubblicitaria ascoltata, ma non acquisita agli atti, durante le trasmissioni radiofoniche di "(omissis)", sembrerebbe promettere un facile risarcimento alle vittime della c.d. malasania, senza anticipo di denaro.
3. Tale pubblicità, particolarmente spiacevole stante anche il corrente periodo emergenziale, si ritrova anche sul sito web, nel quale si fa riferimento a "Risarcimenti per malasania, infortuni sul lavoro e vittime della strada".

Soggetto segnalato

4. Il sito web di (omissis) non contiene alcun dato sui soggetti che compongono la società, risultando indicata soltanto la sede (omissis), un numero telefonico "verde" (800 689 860), un numero telefonico mobile (omissis) e un indirizzo di posta elettronica ordinaria (omissis).
5. Il *domain name* risulta tuttavia registrato a nome di "(omissis)" con rappresentante il dott. (omissis).
6. Dalla lettura della informativa privacy, (non facilmente) reperibile alla sottopagina (omissis), la stessa società (omissis) risulta essere titolare del trattamento dei dati personali della sedicente "società (omissis)".
7. La società a r.l. (omissis) è iscritta nel Registro imprese presso la (omissis) di Roma, c.f. (omissis), ha sede a Roma in (omissis), è partecipata ed amministrata dal dott. (omissis).
8. La società proprietaria dell'emittente radiofonica "(omissis)" è la (omissis), iscritta nel Registro imprese presso la (omissis) di Roma, c.f. (omissis), ha sede a Roma in (omissis), è partecipata ed amministrata Dal dott. (omissis).

Attività del soggetto

9. Le attività da statuto della (omissis) prevedono, tra l'altro, "*la gestione di siti internet ... e lo svolgimento di attività pubblicitaria di qualsiasi genere*", ma escludono espressamente le "*attività professionali protette*".
10. Le informazioni contenute nelle 4 pagine web riconducibili al soggetto (*home, servizi, blog, contattaci*) sono poche e semplici.
11. La homepage del sito contiene le seguenti informazioni:
 - a. al *payoff* "*Tuteliamo i tuoi diritti*" segue il sottotitolo "*RISARCIMENTI PER MALASANIA, INFORTUNI SUL LAVORO E VITTIME DELLA STRADA*";
 - b. l'attività del soggetto è così descritta: "*(omissis) si avvale di un team di consulenti e professionisti specializzati in ambito medico-legale e scientifico, che prenderanno in carico il Tuo caso analizzandolo in ogni singolo dettaglio, aiutandoti ad ottenere il giusto risarcimento*";
 - c. "*Tutti i preventivi sono gratuiti e flessibili*";
 - d. "*Prima Consulenza - Il nostro team di esperti medico-legali studierà nel dettaglio il Tuo caso valutando se ci sono le condizioni per procedere legalmente*";
 - e. "*Ricerca Documentazione - Sarai affiancato nel recupero di tutta la documentazione necessaria per eseguire una seria e obiettiva valutazione del tuo caso*";
 - f. "*Quantificazione del danno subito - In caso di risarcibilità del danno, si passerà poi alla quantificazione di quest'ultimo*";
 - g. "*Assistenza Legale - Non sarai mai solo. In quanto parte lesa a seguito di errori medici, sinistri stradali ed infortuni sul lavoro, verrai assistito sia in sede penale che civile dai*

nostri professionisti”;

- h. *“Valutazione della risarcibilità - Il team di esperti medico-legali fornirà una valutazione oggettiva circa la risarcibilità del danno subito”;*
- i. *“LA NOSTRA PROMESSA - Con (omissis) al tuo fianco potrai avere:*
 - *Consulenza medica gratuita*
 - *Assistenza legale gratuita*
 - *Massima trasparenza*
 - *Sicurezza e affidabilità”*

Profili deontologicamente rilevanti.

- 12. Il soggetto segnalato si proclama e dichiara, nel contenuto digitale esaminato, quale “società” ed è indubbio che le attività svolte siano da intendersi come di impresa commerciale.
- 13. Nessuna persona fisica operante nella stessa è allo stato identificata.
- 14. La responsabilità del contenuto del sito è da imputarsi alla società proprietaria sopra indicata al punto 7, mentre dei contenuti pubblicitari radiofonici – non qui esaminati – deve farsi riferimento alla società indicata al precedente punto 8.
- 15. Il rappresentante delle due nominate società non risulta iscritto agli albi professionali degli avvocati e o dei medici; nelle condotte segnalate non possono quindi ravvisarsi responsabilità deontologiche procedibili dagli organismi di disciplina forensi o medici.
- 16. Si rileva tuttavia che:
 - a. in alcuna parte del sito web (omissis) sono indicati i dati societari la cui menzione è obbligatoria ai sensi dell’art. 2250, comma 7, c.c.;
 - b. parimenti nel sito non è indicata la partita IVA, come disposto dall’art. 35, comma 1, d.P.R. n. 633/1972;
 - c. l’informativa privacy, alla quale si può accedere da (omissis) (senza tuttavia alcun link nelle pagine principali del sito), non è conforme alla normativa vigente, non riportando il soggetto responsabile della protezione dei dati e perché generica nelle restanti informazioni;
 - d. la pubblicità dell’attività esercitata dalla società “(omissis)” – tramite il sito di proprietà di Globo Records srl e radiodiffusa attraverso l’emittente di proprietà di (omissis) – risulta essere illecita in quanto:
 - d.i. ingannevole per il fruitore del servizio offerto/consumatore, nella parte in cui promette un preventivo ponendo in rilievo il suo carattere gratuito (invero tutti gli esercenti una professione regolamentata – quali gli avvocati ed i medici-legali – sono obbligati a rendere un preventivo scritto);
 - d.ii. ingannevole perché non indica i professionisti che andranno a svolgere le offerte prestazioni professionali (costituenti attività riservata per legge), con derivato pregiudizio per il consumatore che non potrà verificare la sussistenza delle competenze e specializzazioni vantate;
 - d.iii. ingannevole e lesiva della concorrenza tra esercenti di prestazioni regolamentate e riservate nella parte in cui “promette” consulenza medica gratuita ed assistenza legale gratuita, in violazione dei generali principi di onerosità della prestazione di lavoro e di equo compenso.

Il Consigliere Cerè, inoltre, propone di segnalare la condotta rilevata sul sito web www.mrtutela.it al Registro delle Imprese di Roma, all’Agenzia delle Entrate, al Garante per la protezione dei dati personali, all’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice del Dipartimento Deontologia e Disciplina, astenuto il Cons. Tamburro,

di segnalare la condotta del sito (omissis) a:

- Registro delle imprese di Roma (cciaaroma@rm.legalmail.camcom. it) in relazione a quanto *supra* al punto 16.a.;
- Agenzia delle Entrate, D.P. di Roma II (dp.2Roma@pce. agenziaentrate.it) in relazione a quanto *supra* al punto 16.b.;
- Garante per la protezione dei dati personali (protocollo@pec. gdpd.it) in relazione a quanto *supra* al punto 16.c.;
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (protocollo. agcm@pec.agcm.it) in relazione a quanto *supra* al punto 16.d.

Pratica n. (omissis) – (omissis)

- Si rende la presente informativa giusta deliberato consiliare del 16 aprile 2020.

Segnalazione

1. A seguito di segnalazioni di iscritti all'Albo, si è verificata la liceità deontologica della attività pubblicitaria svolta sul sito (omissis) e sul profilo Facebook (omissis).
2. Secondo una segnalazione, non supportata da alcuna produzione, in un post riconducibile al soggetto, si è letto: *"Sei un Avvocato? Non farti fermare dal COVID-19, trova nuovi clienti lavorando da casa. Registrati gratuitamente e ricevi tutti i giorni nuovi potenziali clienti. Consulenze legali gratis"*
3. Secondo altro avvocato il soggetto venderebbe ai legali iscritti alla piattaforma digitale incarichi di potenziali clienti, reclutati mediante massiccia pubblicità sui social network.

Soggetto segnalato

4. Il soggetto risulta costituito in società a responsabilità limitata con la seguente ragione sociale "(omissis)"
5. La società è stata iscritta nella sezione speciale delle start up innovative del Registro delle imprese presso la CCIAA di Roma; dal 22 maggio 2020 ha trasferito la sede sociale a (omissis).
6. Sul sito web risulta tuttavia ancora indicata la precedente sede sociale di Roma, (omissis) (corrispondente alla sede della (omissis) che gestisce il programma di accelerazione LUISS EnLab, finanziatore della start up (omissis))
7. Gli amministratori iscritti, rappresentanti dell'impresa, sono due:
 - A) Dott. (omissis);
 - B) Avv. (omissis) iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano e con studio in (omissis) (indirizzo peraltro coincidente con un'unità locale della società, come registrata in CCIAA).

Attività del soggetto

8. Le attività da statuto prevedono, tra l'altro, *"lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un innovativo servizio di consulenza e assistenza legale, nei limiti di legge, con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionale, ..."*.
9. Sostanzialmente si tratta di un *marketplace* di servizi legali ovvero *"di una piattaforma digitale innovativa ad alto valore tecnologico che mette in contatto clienti che hanno una necessità legale con avvocati specializzati pronti ad offrire il loro servizio"*.
10. Attraverso il sito web del soggetto si accede ad un processo di raccolta fondi online per il finanziamento dell'attività aziendale (*equity crowdfunding*).
11. Il sito web è chiaro e contiene tutte le informazioni societarie aggiornate; alla sottopagina "Termini 84 condizioni d'uso" è specificato che il *"Potenziale Cliente riconosce ed accetta che il Titolare - i.e. (omissis) - non è parte del rapporto professionale cliente-avvocato e che tale rapporto professionale ha luogo esclusivamente tra il Potenziale Cliente e l'Avvocato"*

scelto, in ossequio alle condizioni stabilite di volta in volta tra le parti."

12. Quanto al rapporto tra la società e l'avvocato che offre la sua prestazione professionale, si legge poi: *"Il Servizio offerto dal Titolare consiste nel mettere a disposizione uno spazio online nel quale si incontrano domanda e offerta di servizi legali. In particolare, gli Avvocati possono avvantaggiarsi di (omissis) e usarlo come efficace strumento di visibilità e promozione online dei loro servizi professionali su più ampia scala, oltre che per vendere tali servizi direttamente ai Potenziali Clienti."*
13. *(omissis) è autonoma e indipendente dagli Avvocati che si avvalgono dei servizi offerti tramite (omissis). L'utilizzo dei Servizi da parte degli Avvocati non determina l'insorgere di alcun rapporto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, collaborazione, agenzia, associazione intermediazione o lavoro subordinato tra il Titolare e gli Avvocati. (omissis) non stabilisce nessun tipo di rapporto di esclusiva con gli Avvocati."*
14. Da ulteriori informazioni assunte l'iscrizione da parte di un avvocato alla piattaforma *(omissis)* è gratuita, e pur tuttavia *"per procedere all'acquisto - sic! - dei vari casi, cioè all'acquisizione dei contatti del potenziale Cliente, sarà però necessario spendere dei crediti digitali previamente acquistati. Una volta acquistato il caso (le) saranno resi visibili i contatti del potenziale Cliente, che poi provvederà a contattare e gestire autonomamente. ... Avvocatoflash inoltre non assicura l'ottenimento dell'incarico, nel rispetto del divieto di accaparramento ex art. 37 del cod. deontologico"*.
15. Gli avvocati oggi iscritti alla piattaforma sarebbero circa 4000, mentre i clienti circa 17000.
16. Sulla homepage del sito aziendale si legge, con carattere pressoché doppio rispetto al restante testo: *"Richiedi una Consulenza Legale Gratis ... 1 Raccontaci il tuo Problema Legale ... 2 Ricevi Preventivi Gratuitamente ... 3 Scegli il Tuo Avvocato Online Gratis"*.
17. Successivamente, nella medesima homepage, sotto il titolo *"Perchè (omissis)?"* ed il sottotitolo *"Specializzato"*, si afferma: *"Il tuo caso verrà sottoposto solo ad Avvocati On Line specializzati e regolarmente iscritti all'albo degli avvocati"*.

Profili deontologicamente rilevanti

18. Le funzioni di amministratore della società di capitali *(omissis)*, svolte dal soggetto sopra identificato al precedente punto 7.b., sono incompatibili con l'esercizio della professione forense ex art. 18, lett. e), L.p. e la permanenza nell'Albo professionale (Milano) costituisce violazione dell'art. 6 C.d.f.
19. In capo al predetto avvocato, quale responsabile legale della società proprietaria del sito web *(omissis)* e dei profili social *"(omissis)"* su Facebook e *"(omissis)"* su Instagram, si potrebbero ravvisare le violazioni dei seguenti precetti deontologici:
 - a. art. 37 C.d.f.: per aver posto in essere - anche in via mediata attraverso le attività aziendali - una condotta vietata di accaparramento di clientela, cedendo agli avvocati iscritti al servizio potenziali clienti a fronte di un prezzo, costituito da c.d. crediti digitali;
 - b. art. 37 C.d.f.: per aver fissato la sede della sua attività professionale presso l'unità locale della società commerciale amministrata, condotta sintomatica di un procacciamento di clientela scorretto ed in violazione dei principi di lealtà, dignità e decoro della professione forense;
 - c. artt. 9, 17, 35 e 37 C.d.f.: per avere artatamente offerto e pubblicizzato, attraverso i canali digitali della società amministrata, prestazioni professionali gratuite, informazione vietata in quanto volta a suggestionare il cliente con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico;
 - d. artt. 9, 17, 35 e 37 C.d.f.: per avere pubblicizzato, attraverso i canali digitali della società amministrata, servizi asseritamente prestati da avvocati "specializzati", in difetto dei

requisiti regolamentari.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice del Dipartimento Deontologia e Disciplina,

delibera

di trasmettere la presente delibera al Consiglio dell'Ordine nel cui Albo è iscritto l'Avvocato suindicato per la valutazione di competenza ed i provvedimenti conseguenti ex art. 11 Reg. 21 febbraio 2014, n. 2.

Prat. n. (omissis) – (omissis)

- Approfondimento sulla segnalazione pervenuta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in ordine alle possibili violazioni deontologiche riconducibili ad “un post pubblicizzato su Facebook relativo al sito (omissis)”

Il Consigliere Cerè, Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, ascoltato il parere della Struttura stessa, relaziona sul punto codesto Consiglio dell'Ordine, osservando quanto segue.

DESCRIZIONE DELLA PAGINA FACEBOOK E DEL SITO WEB

Sulla pagina facebook “(omissis)” appare la scritta “consulenza legale specializzata per imprese e professionisti del web” e la dicitura “(omissis) società di consulenza”. Tra le informazioni vi è la sede “(omissis)”, il numero di telefono “(omissis)”, l’indirizzo a cui scrivere (omissis) e il sito internet (omissis) e la dicitura “studio legale specializzato in diritto di internet, privacy e copyright, fondato dall’avv. (omissis)” e “società di (omissis) studio legale”.

Nello spazio dedicato alle foto

Ci sono circa una trentina di foto, alcune pubblicizzano convegni on line ed è ritratta l’immagine di (omissis) e di altro soggetto che partecipa al convegno-incontro, per ogni immagine vi sono delle didascalie:

- “(omissis) incontra in diretta L.G digital strategist whatsapp marketing expert 1 luglio 2020 ore 18:00 e la scritta (omissis)”;
- “(omissis) incontra in diretta (omissis) e (omissis) search On (omissis) la censura sui social network” e viene ripetuta la scritta “(omissis)”;
- altre immagini riportano la foto di persone con la scritta del nome e cognome e la dicitura “(omissis)” i nomi sotto la foto sono i seguenti “(omissis)” e “(omissis)” in tutte le foto c’è uno sfondo colorato con la scritta “(omissis) online edition”;
- altre immagini riportano, sempre su sfondo colorato, la scritta “sala legal sponsored by (omissis) diritto di internet, privacy e copyright”;
- altra foto con scritto “digital e social innovation festival , (omissis) diritto di internet, privacy e copyright e’ nell’area expo del wmf online...vieni a trovarci! online/4.5.6.giugno 2020”;
- infine altre immagini su sfondo colorato ognuna delle quali ha diverse scritte e foto di una persona, le scritte sono “dopo la consegna di un sito? le regole per contenere le richieste dei clienti.fare ppc con il brand del competitor? si può,certo che si può ... l’utilizzo delle immagini sul web il ruolo dei social media manager fra liquidazioni dei compensi e diritti liquidi...ultime considerazioni random, il fatto che sia legale non significa che qualcuno potrebbe segnalare l’email come spam,cosa che influirebbe anche sulla ip reputation, per qualsiasi questione legale, fate in modo che sia il cliente a decidere...il soft spam ovvero popolare dem senza chiedere il consenso: uno strumento di marketing utile e redditizio... ho visto cose incredibili in 14 anni di professione con la foto e la scritta (omissis)” ecc.

Nello spazio dedicato ai video

Ci sono diversi video in cui parla (omissis), in uno, dal titolo “oggi parliamo della diffamazione online ai tempi del covid19 e della nuova app governativa “immuni con (omissis)”, all’inizio del

video (18[^] secondo), della durata di 43 minuti, viene detto *“buonasera a tutti al secondo appuntamento con i professionisti dello studio (omissis) in realtà non è uno studio legale ma è un brand che raccoglie professionisti esperti in diritto internet, oggi siamo con (omissis) ...”*. Visualizzazioni circa 694.

In altro video, della durata di 19 minuti in cui (omissis), (con la scritta sotto *“e-commerce a performance”*) intervista un imprenditore, la didascalia riporta *“con M. S. di (omissis) oggi parliamo delle diverse modalità di fare e-commerce, dei rapporti economici con i clienti e dei conseguenti risvolti legali”*; nel video appare fissa la scritta *“(omissis)”*. Si riporta una parte del testo dell’intervista *“quando ho deciso di programmare queste piccole pillole live per descrivere qualche chicca relativa al tipo di lavoro che effettuano i miei clienti, uno dei primi a cui ho pensato a M. con la sua azienda (omissis) si occupa di e-commerce, insieme abbiamo fatto un paio di lavori, la contrattualistica, abbiamo gestito qualche contenzioso ...”*, il video prosegue con l’intervista all’imprenditore che descrive la sua attività. In buona sostanza viene utilizzato per pubblicizzare l’attività dell’imprenditore. Con visualizzazioni circa 238

In altro video, (omissis) viene intervistato *“stralcio dell’intervista all’avv. (omissis) al Web marketing festival”*. Si riporta il testo dell’intervista, della durata di circa 2:27, *“diritto di internet, che una volta era considerato qualunque ambito adesso siamo più schillati sul marketing e sul seguire le aziende che fanno marketing ... è un campo in continua evoluzione, il marketing è il futuro ...”* Alla domanda quale è la vostra missione, risponde *“chi viene da me ha sempre un altro avvocato, ed è giusto che sia così, se venissero da me a chiedermi in divorzio un qualcosa di diritto di famiglia io sono il più asino di tutti, però ognuno deve avere la sua specializzazione, molto spesso sono altri avvocati che mandano da me i loro clienti per una consulenza, perché magari ci sono aspetti tecnici dove loro non arrivano”*... Domanda: è una specializzazione ancora acerba sta prendendo piede? Risposta *“noi applichiamo il diritto normale e lo trasliamo, cerchiamo di capire quale sono i problemi dal punto di vista tecnico applicando le normative che si applica per il diritto civile e ogni altro ambito al web, (omissis) da più l’idea di qualcosa di più strutturato, quale in effetti siamo ... noi siamo qui (web marketing festival n.d.r.) per cercare di supportare le aziende che vogliono costruire il futuro ...”*.

Altro video denominato *“oggi raccontiamo il caso degli editori all’attacco di chi scarica quotidiani free tramite smartphone, con (omissis)”* il video è della durata di 14 minuti, si riporta una parte del testo dell’intervista *“buonasera tutti oggi siamo con M. D., anche lei collabora con (omissis) per noi si occupa di contrattualistica per noi studia i casi più difficili fa proprio e una questione di ricerca...M. ha fatto gli esami di avvocati quest’anno è a Brindisi. Oggi vogliamo raccontare il caso che si è intensificato, il caso dei quotidiani che vengono scaricati tramite whatsapp ...”*.

Un altro video della durata di circa 1:20 in cui parla (omissis) e presenta (omissis) *“come sapete siamo uno studio legale appassionato di web marketing e moltissimi dei nostri clienti sono aziende che fanno internet, da quando è entrato in vigore il GDPR ci siamo ritrovati a fare tantissimo compliance ad aziende che lavorano nel mondo della comunicazione e del marketing, già dopo le primissime compliance abbiamo iniziato a renderci conto che facevamo le stesse cose...seguendo quindi un nostro corso che dovrebbe insegnarvi a compilare determinati documenti, determinate tabelle, che daremo a moduli alla fine del corso, vi ritroverete adeguati al GDPR e a tutte le altre normative privacy. Al momento siamo solo nella fase di prelanco, per ora iscrivetevi solamente come persone interessate a “(omissis)” e sarete poi destinatari di un benefit nel caso in cui voleste acquistare un metodo”*.

I video sono circa 23 video in cui compare quasi sempre (omissis).

Spazio Home

Ci sono pubblicità dei programmi che trasmette in diretta (omissis) tra cui quelli elencati nello

spazio video e altre attività che svolge (omissis); in altri ci sono riferimenti del tipo “Oggi l’avv. (omissis) è stato citato da (omissis), testata di riferimento nel settore digitale, insieme all’attuale Garante Privacy (omissis), e all’ex garante, (omissis), oggi professionista della Privacy”.

In un altro video, datato 13 maggio 2020, con la didascalia “L’avv. (omissis) incontra F.V (noto personaggio televisivo n.d.r.). Parleranno della gestione dei social dei personaggi famosi e delle criticità conseguenti, raccontando anche di alcune cause promosse congiuntamente” c’è un video che inizia “anche per questa settimana la rassegna (omissis) abbiamo una delle mie clienti preferite F.V.. Prosegue con un dialogo tra (omissis) e il noto personaggio televisivo sulle attività svolte da quest’ultimo per conto della sua assistita.

La pagina Facebook è una commistione, una miscellanea in cui l’avv. (omissis) con il suo “brand” “(omissis)” e i suoi collaboratori, pubblicizzano le loro attività (diritto internet, corsi per GDPR metodo. (omissis) con video interviste con imprenditori-clienti, personaggi dello spettacolo-clienti. Appare difficile comprendere se si tratti di uno studio legale o una società di consulenza perché come lo definisce lo stesso (omissis) si tratta di un “brand”.

E’ evidente che l’avv. (omissis) utilizzi la pagina facebook come canale pubblicitario utilizzando interviste ai suoi clienti facendo raccontare a questi ultimi le attività che svolgono e quali prestazioni ha offerto l’avv. (omissis).

SITO INTERNET

Nel sito internet “(omissis)” appare la foto di (omissis) con la scritta “avvocati esperti in diritto di internet, (omissis) è un brand dello studio, (omissis) (omissis), senior partner dello studio associato, coordina l’area IT & privacy. Avvocato processualista, esperto in diritto del web, fornisce consulenza e assistenza legale su tutte le questioni riguardanti ogni aspetto della rete, dalla redazione di termini e condizioni alla privacy, dal copyright alla proprietà industriale, dalla contrattualistica alla gestione del contenzioso online”.

Cliccando sull’icona “scopri di più” vi è la seguente presentazione dello studio “lo studio legale (omissis) viene fondato nel 1972, per poi diventare associazione professionale (omissis) o nel 1944. Si occupa di un ampio ventaglio di specializzazioni giuridiche, dal diritto del lavoro al diritto amministrativo, dal diritto delle assicurazioni ad alcuni aspetti di diritto commerciali. Può vantare fra i propri clienti importanti società, italiane ed estere, enti pubblici ed è in grado di assistere clienti in ogni campo ed in ogni città italiana (ed alcune estere), grazie ad una valida rete di collaboratori qualificati ed esperti del settore. (omissis) è l’area dello studio, coordinata dall’avv. (omissis). Essendo inserita in una struttura più ampia, è in grado di fornire assistenza anche su questioni trasversali che toccano il diritto del web ma anche altre aree giuridiche”.

Digitando l’icona rossa “solidarietà digitale-call privata 30 min” appare una pagina in cui vi è la possibilità di “prenotare subito una call privata su argomenti a tua scelta. No sei certo di essere a norma con la privacy? Vuoi parlare dei contratti tra te e i tuoi clienti o collaboratori? Hai delle casistiche da sottoporci?”

C’è un calendario con la possibilità di indicare il giorno e l’ora dell’appuntamento; e una scritta “30 minuti di consulenza legale. Non c’è alcun impegno di successiva consulenza, né costi. Ci sentiremo in video call”.

Nella stessa pagina vi è la seguente scritta “Potrai chiarire ogni dubbio e fare domande in una chiacchierata informale con l’avvocato (omissis) e il suo staff” e vengono elencate le seguenti attività “Privacy e GDPR, termini e condizioni siti E-commerce, contratti di sviluppo web, contratti di web marketing, contratti di hosting, diritto internet, copyright”.

Digitando nell’icona “Consulenza Legale e assistenza giudiziaria” vengono descritte diverse opportunità di consulenza “consulenza a singola prestazione, consulenza a timesheet, attività di compliance, consulenza annuale, gestione contenziosi, assistenza giudiziaria”. Ogni consulenza ha una breve presentazione, ad esempio la consulenza a timesheet prevede “il timesheet è la soluzione

migliore per chi ha la necessità di un rapporto continuativo e snello. Si tratta di un pacchetto di ore di consulenza (Solitamente 10 o 20) da utilizzare “al minuto” per ogni attività, dalla redazione di lettere alla consulenza scritta e orale o per semplici call. Per avere un avvocato sempre a disposizione per qualsiasi esigenza”.

Nella pagina web nell'icona “*chi siamo*” vi sono le foto e i nomi degli appartenenti allo studio con una breve presentazione “*L'avv. (omissis), (omissis)*”.

In fondo alla pagina c'è uno spazio dal titolo “*cosa dicono i nostri clienti*”. Ci sono circa 48 messaggi con la foto, il nome dell'autore e la data, 2020,2019,2018,2017.

Si riporta il testo di alcuni messaggi:

- *“Team chiaro, competente e vicino a noi marketer! E' difficile trovare un avvocato che capisca il nostro linguaggio, che sappia cosa sia active Campaign, la Lead Generation, il Lead Nurturing. E questo già basterebbe per scegliere l'avv. (omissis) e l'avv. (omissis) di (omissis), perché sanno di cosa parliamo. E questo ci consente di evitare errori per incomprensioni e di perdere tempo. In più, avendo creato un metodo, hanno reso ancora più semplice per noi capire cosa dobbiamo fare! Consiglierei (e ho già consigliato) (omissis) ai miei clienti e di lead! Avvocati competenti (e mi pare superfluo anche specificarlo) sia nel loro sia nel nostro settore sempre chiari e alla mano (23.5.2020 – nome e cognome).*
- *“GDPR semplice, o quasi. Un corso esaustivo, chiaro e fatto veramente molto bene. Mi ha aiutato a comprendere aspetti della GDPR che non mi erano affatto chiari e mi ha messo nelle condizioni di poter mettere in piedi tutti i processi necessari in conformità alla legge vigente 11.5.2020 (nome e cognome dell'autore).*

Infine sul sito vi sono dei numeratori “*13 anni di esperienza nel settore - 112 aziende utilizzano i nostri contratti -56 compliance GDPR effettuate -70% dei contenziosi risolti prima di andare in causa - 900 udienze trattate in media ogni anno*”.

All'interno del sito vi sono altre informazioni che pubblicizzano l'attività dello studio legale (Servizi Agenzie Web, GDPR, Privacy, Ecommerce, Diritto Oblio, Proprietà Intellettuale, Startup).

Vengono, altresì, indicati i riferimenti dello studio (il numero di telefono (omissis) – scrivici (omissis))

Le persone che, sulla base, del sito, fanno parte dello studio, compreso l'avv. (omissis), non risultano iscritti, sia personalmente che come associazione professionale, all'ordine degli avvocati di Roma.

Per risalire alla loro iscrizione occorre andare sul sito dello studio legale associato (omissis) che ha come sedi, oltre che Reggio Calabria e Catania anche Roma (omissis) il medesimo che appare nel sito (omissis). Tra gli avvocati dello studio vi è anche l'Avv. (omissis), che dalle foto è lo stesso che compare sul sito (omissis).

L'avv. (omissis) risulta iscritto presso l'ordine degli avvocati di Reggio Calabria in via (omissis).

Alla stregua di quanto sopra descritto si evidenziano le seguenti possibili criticità:

In merito ad eventuali violazioni della normativa deontologica forense da parte dell'avv. (omissis) e degli altri soggetti presenti sul sito, qualora svolgano anch'essi la professione di avvocato, le modalità informative e pubblicitarie da parte dell'avvocato potrebbero essere segnalate al Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'eventuale accertamento della violazione dei seguenti articoli:

- art. 17, comma 2, CdF, laddove viene sancito che le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, devono essere, oltre che trasparenti, veritiere, corrette, anche specificamente “*non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative*”;
- l'art. 35 comma 2 CdF in cui viene specificato che “*l'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivocate, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che*

- contengono riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale*";
- l'art.35 comma 6 CdF *“Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato”*;
 - l'art.35 comma 8 CdF in cui si afferma che *“nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorchè questi vi consentano”*;
 - ed infine l'art.35 comma 9 *“le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione”*.

Il messaggio trasmesso dalla pagina facebook appare fuorviante perché viene fornito tramite un “brand”, non si comprende se sia uno studio legale o una società di consulenza, vi sono innumerevoli videointerviste a clienti, in sostanza viene utilizzato come un canale pubblicitario e risulta suggestivo più che informativo.

Il sito web anch'esso utilizza il medesimo “brand” “(omissis)” e vi sono numerosi messaggi lasciati dai clienti che esaltano le capacità professionali dell'avvocato.

Vi sono riferimenti espliciti alla gratuità della prima consulenza della durata di mezz'ora e l'indicazione delle modalità delle altre consulenze che potrebbero costituire illecito disciplinare *“in quanto volto a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico”* (sul punto Consiglio Nazionale Forense - pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci-, sentenza n. 23 del 23 aprile 2019).

Inoltre *“l'informazione sull'attività professionale deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né auto celebrativa”* (sul punto si richiama la sentenza n. 23 del 23 aprile 2019 di cui *supra*) e nel caso di specie i commenti rilasciati sul sito internet e le interviste sulla pagina facebook nonché il numeratore presente sul sito, che indica l'alta percentuale dei casi risolti con successo, potrebbe configurare una autocelebrazione e forniscono i nomi e l'individuazione dei clienti del professionista.

Infine, *“l'avvocato può indicare i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l'affermazione di una propria “specializzazione” presuppone l'ottenimento della relativa qualifica”* (sul punto Consiglio Nazionale Forense - pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni -, sentenza del 29 aprile 2017, n. 49 ed in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense - pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin -, sentenza del 20 marzo 2014, n. 39): nel caso di specie l'*equipe* nella sua interezza si autodefinisce “specializzata”.

Tanto premesso e considerato, il Consigliere Cerè rimette a codesto Consiglio la valutazione in ordine alle eventuali iniziative da adottare ed in particolare trasmettere la segnalazione all'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria affinché trasmetta al CDD di competenza, ivi compreso quello di Roma.

Il Consiglio approva la trasmissione all'Ordine forense competente ed al Consiglio Distrettuale di Disciplina per il Lazio.

Pratiche nn. (omissis) – (omissis)

- Approfondimento sulla segnalazione pervenuta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in ordine alle possibili violazioni deontologiche riconducibili al sito internet (omissis) ed ai profili Facebook ed Instagram riferibili alla società (omissis).

Il Consigliere Cerè, Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, ascoltato il parere della Struttura stessa, relaziona sul punto codesto Consiglio dell'Ordine, osservando quanto segue.

Sul sito internet (omissis) risulta pubblicizzata una generica attività volta a tutelare i soggetti

che *"hanno subito danni alla salute"*.

In particolare si assicura agli utenti interessati la disponibilità di non meglio specificati *"avvocati e medici legali specializzati nel settore"*, che *"prenderanno in esame ogni singolo assistito gestendo con successo casi di malasanità, infortuni sul lavoro, malattie professionali"*.

Nella homepage del sito è inoltre evidenziato che *"non occorrono anticipi!"* e che *"la consulenza è assolutamente gratuita. Il pagamento delle competenze avverrà solo in caso di risarcimento ottenuto. Le spese per avviare la pratica saranno a carico della società, così come le perizie, tutte le consulenze necessarie e le spese di giustizia"*.

Nel sito non è rinvenibile alcun riferimento agli avvocati e/o ai medici legali *"specializzati nel settore"* genericamente richiamati nella homepage, né alcun riferimento alla (omissis), riferimento ravvisabile invece nelle pagine Facebook e Instagram.

Gli unici contatti presenti sono costituiti da un numero di cellulare (omissis) e da un indirizzo email ((omissis)).

È altresì prevista la possibilità di compilare un modulo indicando nominativo, indirizzo email ed una breve descrizione del proprio problema.

Sul sito sono indicate ben sette sedi della "struttura", di cui una a Roma, (omissis), presso la Inoffice, che noleggia temporaneamente, anche per brevi periodi, uffici ove *"incontrare i tuoi clienti e svolgere le tue attività"*.

Il contenuto della pagina Instagram appare indubbiamente più suggestivo, essendo state riscontrate frasi del seguente tenore: *"Sei un lavoratore che movimentata carichi pesanti o sei esposto a vibrazioni e soffri di ernia al disco lombare? Ti spetta un risarcimento"*, con a fianco emoticon raffiguranti mazzette di euro; o ancora: *"Hai perso anche tu un caro per setticemia? Hai diritto ad un ingente risarcimento del danno"*.

Sulla pagina Instagram è altresì stato rinvenuto un altro contatto telefonico ((omissis)) ed un altro indirizzo email (omissis).

È stata poi effettuata ulteriore attività investigativa su internet, attraverso cui si è riuscito ad individuare il dott. (omissis) quale coordinatore dell'area medico legale e l'indirizzo di (omissis) - quale *"headquarters"* (quartier generale) della società (omissis); effettivamente gli indirizzi riferibili al dott. (omissis) rinvenuti sul sito (omissis) sono in gran parte coincidenti con quelli indicati quali sedi della "struttura" (omissis).

Si evidenzia inoltre che la (omissis) è già stata segnalata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Sul sito della predetta Autorità, infatti, è pubblicato un comunicato stampa del 2 aprile 2020 in cui si legge quanto segue: *"L'Autorità, al fine di valutare la sussistenza di eventuali pratiche scorrette, ha inviato alla società (omissis) una richiesta di informazioni volta a conoscere le caratteristiche, i contenuti, le concrete modalità di fruizione dei servizi offerti, la modulistica contrattuale utilizzata, le informazioni fornite ai consumatori nonché le condizioni e i costi di adesione al servizio. La richiesta è stata indotta dalla circostanza che in data 30 marzo l'ENPAM ha segnalato la pratica commerciale posta in essere da predetta società attraverso il sito internet www.risarcimentoeconsulenza.come la pagina Facebook (omissis). Il segnalante lamenta, in particolare, la scorrettezza delle modalità e dei contenuti impiegati per promuovere un servizio professionale "gratuito", del quale tuttavia non si fornisce alcuna informazione. Con la conseguenza che, in un momento di particolare disagio per gli utenti a causa della emergenza sanitaria, i destinatari possano essere indotti a ritenere di poter agire per i danni causati dal contagio del coronavirus"*.

All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato risulta altresì essere stato trasmesso un esposto di contenuto analogo dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari datato 30 marzo 2020, esposto comunicato inoltre al CNF, all'OCF, al Ministero della Salute, alla Federazione

Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, all'Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Bari ed agli Ordini Forensi d'Italia.

Ciò premesso, indubbiamente il contenuto del sito internet e delle pagine Facebook ed Instagram della (omissis) srl appare suscettibile di violare una molteplicità di norme deontologiche forensi ed in particolare:

- l'art. 17, comma 2, CDF, in combinato disposto con l'art. 35, comma 2, CDF che ne ribadisce i concetti, laddove viene sancito che le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, devono essere, oltre che trasparenti, veritiere, corrette, anche specificamente *“non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative”*, mentre il messaggio trasmesso risulta sicuramente suggestivo nei confronti dei possibili clienti, oltre che potenzialmente ingannevole o quantomeno equivoco;
- l'art. 35, comma 9, CDF in base al quale *“le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione”*, anche alla luce del consolidato orientamento del CNF secondo cui proprio i principi di “dignità” e “decoro” della professione devono manifestarsi *“anche in relazione alle modalità con cui vengono veicolati i messaggi pubblicitari, non essendo decoroso e tanto meno dignitoso ricorrere a forme di comunicazione ingannevoli”* (così CNF 18 dicembre 2017, n. 208). Analogamente, sul punto, si era già pronunciata la Corte di Cassazione, specificando che non possa ritenersi precluso all'organo professionale il *“sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza”* (così Cass., Sez. Un., 3 maggio 2013, n. 10304 e Cass. 13 novembre 2012, n. 19705). Deve essere rilevato, inoltre, come si tratti di principi (dignità e decoro, oltre che correttezza) la cui eventuale, effettiva, violazione, imporrebbe anche la conseguente applicazione dell'art. 37, comma 1, CDF, laddove sancisce che *“l'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro”*, non potendo negarsi la suscettibilità di quanto contenuto nel sito internet e nelle pagine Facebook ed Instagram esaminate di procurare, quantomeno sotto il profilo potenziale, l'acquisizione di eventuale nuova clientela.

Si ribadisce, tuttavia, che non è stato però possibile rinvenire né nel sito internet, né nelle pagine Facebook ed Instagram esaminate alcun riferimento esplicito ad avvocati collegati con la (omissis).

Tanto premesso e considerato, il Consigliere Cerè rimette a codesto Consiglio la valutazione in ordine alle eventuali iniziative da adottare.

Il Consiglio prende atto, non avendo al momento sufficienti elementi indentificativi per procedere e rimettendo al Consiglio Distrettuale di Disciplina per il Lazio per eventuali ulteriori approfondimenti.

Pratica n. (omissis) – (omissis)

- Approfondimento sulla segnalazione pervenuta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in ordine alle possibili violazioni deontologiche riconducibili al sito internet (omissis) riferibile all'avv. (omissis) iscritto all'Ordine degli Avvocati di Campobasso.

Il Consigliere Cerè, Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, ascoltato il parere della Struttura stessa, relaziona sul punto codesto Consiglio dell'Ordine, osservando quanto segue.

DESCRIZIONE DEL SITO WEB

Sul sito internet (omissis) risulta pubblicizzata l'attività svolta dal network, coordinato dall'avv. (omissis) fondatore del network (omissis), con la specificazione che *“tutti i nostri professionisti hanno alle spalle anni di esperienza nelle materie trattate. Le moderne tecnologie e l'organizzazione efficiente, unita alla preparazione dei professionisti permettono un servizio di grandissima qualità ed efficienza. Se cerchi un servizio efficiente, rapido e professionale sei nel*

posto giusto”.

Dal sito è possibile evincere le seguenti informazioni in merito al “servizio” offerto:

- 1) È possibile inviare un quesito compilando un modulo, con preghiera di dettagliare la richiesta e di indicare la email per la risposta;
- 2) Gratuitamente sarà inviato un preventivo contenente il nome del professionista che si occuperà della consulenza, i tempi di preparazione, il costo e le modalità di pagamento, con la specificazione che il costo della consulenza varia da un minimo di 50.00 Euro + IVA(22%) e CPA(4%), in relazione al grado di complessità del quesito e che i costi sono comunque conformi a quanto stabilito dalla relativa tariffa forense;
- 3) Se si decide di acquistare la consulenza, accettando il preventivo ricevuto, si dovrà procedere al pagamento con le modalità ivi indicate;
- 4) Ad intervenuto pagamento si riceverà la consulenza con le modalità prescelte dal cliente.

Sul sito è indicato il domicilio del professionista fondatore del network.

Nel sito è specificatamente indicato quanto segue:

“Il servizio di consulenze on line viene svolto alle condizioni e secondo le modalità dettagliatamente indicate nella pagina web "Condizioni del servizio". L'attività di consulenza on-line viene svolta direttamente dai professionisti e non tramite l'intermediazione della suddetta società di servizi, quindi soggiace direttamente alle norme previste dal codice deontologico forense vigente in Italia e nella Comunità Europea (approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17.4.1997 e successive modificazioni) ed alle relative tariffe professionali (disciplinate dal D.M. n.585 del 5.10.1994), "essendo l'inserimento del singolo professionista nella mailing list niente di più di una dichiarazione di disponibilità e di volontà dell'avvocato ad essere contattato per offrire la propria consulenza ..." (così come testualmente precisato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano nella seduta del 2.10.2000 che ha escluso espressamente che l'offerta di consulenze on-line possa essere fatta rientrare nelle ipotesi disciplinate dall'art.18 e dall'art.19 del codice deontologico forense)”.

Il contenuto del sito è informativo e non si ravvisano elementi volti al suggestionare e come tale non sembra violare alcuna normativa relativa a Concorrenza e Mercato, né deontologica.

Tanto premesso e considerato, il Consigliere Cerè rimette a codesto Consiglio la valutazione in ordine alle eventuali iniziative da adottare.

Il Consiglio prende atto.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Ordine degli Avvocati di Roma, con delibera emessa all'esito dell'adunanza del 21 maggio 2020, delegava il Consigliere Cerè - coordinatrice del Dipartimento Deontologia e Disciplina, al fine di assumere ulteriori informazioni sulla segnalazione di un iscritto in riferimento ad un articolo (il cui link specificatamente è: “(omissis)”) pubblicato su “Iltempo.it” nonché di riferire successivamente allo stesso.

Premesso che:

nessun dubbio vi è, *in primis*, sulla possibilità - ormai sdoganata e pacifica all'interno del panorama normativo italiano - anche a mezzo internet, di pubblicizzare la propria attività professionale (a seguito del Decreto Bersani prima e del d.p.r. 137/2012 poi, recante “*riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*”). Tale facoltà è prevista espressamente dall'art. 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) il quale precisa, tuttavia, che “*la pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche,*

ingannevoli, denigratorie o suggestive”.

Il vigente Codice Deontologico Forense, emanato a seguito ed in forza della richiamata legge professionale, prevede alcuni specifici limiti alla possibilità di pubblicizzare (anche a mezzo internet, come nel caso in oggetto) la propria attività di avvocato, i cui termini salienti vengono di seguito sinteticamente riassunti:

- a) Rispetto del decoro, indipendenza e dignità professionale: con l’art. 9, rubricato “*Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza*”, vengono ribaditi i principi basilari su cui deve fondarsi l’attività professionale “*indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza*”. A tale riguardo, per ciò che attiene ai precedenti giurisprudenziali rilevanti sul punto, vale la pena segnalare la sentenza del CNF n.208/2017 - inerente un caso relativo all’affissione di manifesti pubblicitari recanti la dicitura “*Un grande studio legale fa infortunistica stradale SERIAMENTE*” - secondo cui come tale messaggio risulta “*idoneo a violare la dignità e il decoro della professione che deve manifestarsi anche in relazione alle modalità con cui vengono veicolati i messaggi pubblicitari non essendo decoroso e tanto meno dignitoso ricorrere a forme di comunicazione ingannevoli ed autoelogiative anche nella rappresentazione fotografica*”.
- b) Dovere di trasparenza e divieto di comparazione: l’art. 17 (nella nuova versione, entrata in vigore il 2 luglio 2016, che va a sintetizzare i precedenti artt. 17 e 17 bis), rubricato “*Informazione sull’esercizio dell’attività professionale*”, prevede, al secondo comma, che “*Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative*”; principi di trasparenza e correttezza ribaditi anche dal primo comma dell’art. 35, rubricato “*Dovere di corretta informazione*”, il quale al secondo comma, specifica come “*L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivocate, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale*”. A tale proposito si evidenzia come il CNF abbia confermato (con sentenza n. 208 del 2017) il divieto di realizzare “*...una pubblicità indiscriminata ed elogiativa, intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, perché incompatibile con la dignità e il decoro della professione e, soprattutto, a tutela dell’affidamento della collettività*”. Analogamente sul punto si era già pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, specificando che non può ritenersi precluso all’organo professionale: “*...di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza*” (S.U. n. 10304 del 3 maggio 2013 e n. 19705 del 13 novembre 2012).
- c) Divieto di accaparramento della clientela: l’art. 37 CDF sancisce, invece, il divieto espresso per l’avvocato di porre in essere condotte (pubblicizzate o meno) volte ad attrarre la clientela con metodologie lesive del decoro e della dignità della professione forense, procurarsi clienti ed incarichi a mezzo di procacciatori o intermediari (che siano colleghi o diversi soggetti terzi) o con modi non conformi alla correttezza e decoro (comma 1), oppure offrendo provvigioni, compensi, omaggi o prestazioni o promettendo vantaggi (commi 2 e 3), oltre al divieto di offrire le proprie prestazioni al domicilio degli utenti (comma 4) o analogamente offrire le “*prestazioni personalizzate*” di cui al successivo comma 5.

Come sopra delineato in linea generale il panorama giuridico attinente alla materia in esame, al fine di verificare la rilevanza deontologica del caso concreto, all’esito dell’ulteriore approfondimento comprensivo dell’esame circa il contenuto e le modalità che caratterizzano l’articolo in oggetto, è possibile osservare quanto segue:

- 1) Sotto un primo profilo inerente al rispetto del principio del “Rispetto del decoro, indipendenza e dignità professionale”, non sembrano rinvenibili, nel caso di specie, violazioni particolari, non

riscontrandosi, nel contenuto dell'intervista, alcuna comunicazione ingannevole e/o particolarmente autoelogiativa; dubbi potrebbero sicuramente sollevarsi in ordine all'enfasi/suggerimento che caratterizzano il titolo utilizzato ma, non trattandosi di una pubblicazione diretta dell'Avvocato - che non è, quindi, l'estensore ma semplicemente il soggetto intervistato -, non sembra potersi ricondurre una responsabilità diretta ed esplicita all'iscritto sotto tale specifico profilo.

- 2) Allo stesso modo non sembrano rinvenibili presunte violazioni del principio del “Dovere di trasparenza e divieto di comparazione”, essendo state fornite le informazioni senza riferimento alcuno a quelle offerte da altri Avvocati (manca, pertanto, del tutto l'elemento comparativo), nonché nel rispetto della veridicità / correttezza e non ingannevolezza del contenuto dell'intervista.
- 3) Discorso, almeno parzialmente, diverso deve invece svolgersi sotto l'aspetto dell'eventuale violazione del principio di “Divieto di accaparramento della clientela” con specifico riferimento al passaggio iniziale dell'articolo che, in quanto virgolettato, appare sicuramente riconducibile all'Avvocato intervistato (*“La consulenza legale sarà gratuita, ed è lo step iniziale, dove si analizza la situazione. Poi, se chi si rivolge a noi intende intraprendere un'azione legale, in quel caso verrà applicata la tariffa minima”*). Al riguardo deve, infatti, considerarsi che, ferma restando la facoltà dell'Avvocato sia di svolgere una prestazione a titolo gratuito, espressamente riconosciuta dall'art. 13, Legge n. 247/2012 (che, in tema di conferimento dell'incarico e compenso degli avvocati, ha ormai “sdoganato” la prestazione gratuita prevedendo testualmente, al primo comma, che *“L'incarico può essere svolto a titolo gratuito”*), sia di pattuire liberamente i compensi (in base all'art.13 comma terzo: *“La pattuizione dei compensi è libera”*, nonché all'art. 25 CDF: *“La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, [in tema di proporzionalità] è libera”*), la combinazione del duplice riferimento ad una consulenza iniziale gratuita e ad un'applicazione di compensi esplicitati come “di favore”, peraltro caratterizzata all'errato al richiamo alla *“tariffa minima”* (laddove le tariffe forensi non sono più in vigore dal 2012), potrebbe ritenersi suscettibile di integrare la violazione del citato art. 37 CDF nell'interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale Forense (anche recentemente con sentenza n.148/2019) secondo cui: *“Costituisce illecito disciplinare l'informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico”*.

Sebbene, nel caso specifico, il tenore ed il taglio dell'articolo, come detto, non appaia di per sé lesivo del decoro professionale, non si può però escludere che la sostanza del messaggio veicolato, peraltro mediante un mezzo di diffusione di massa, possa integrare gli estremi dell'illecito di cui al citato orientamento interpretativo.

Tutto ciò premesso ed osservato, si rimette la presente relazione all'attenzione del Consiglio per ogni eventuale provvedimento che dovesse ritenersi opportuno.

Il Consiglio, astenuti il Presidente Galletti ed il Consigliere Voltaggio, dispone l'inoltro della presente delibera al Consiglio Distrettuale di Disciplina per il Lazio per eventuali ulteriori approfondimenti.

Pratica n. (omissis) – (omissis)

- Approfondimento sulla segnalazione pervenuta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in ordine alle possibili violazioni deontologiche riconducibili al sito internet (omissis) riferibile alla associazione (omissis).

Il Consigliere Cerè, Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, ascoltato il parere della Struttura stessa, relaziona sul punto a codesto Consiglio dell'Ordine, osservando quanto segue.

DESCRIZIONE DEL SITO WEB

Sul sito internet www.giustiziamedica.it risulta pubblicizzata l'attività svolta dall'associazione (*costituita dal Presidente Avv. (omissis), dal Coordinatore del Comitato Scientifico Avv. (omissis) e dal Segretario Dr. (omissis)*) che *“si prefigge l'obiettivo di tutelare i diritti di tutte quelle persone rimaste vittime di un errore medico (tutela diritti del paziente – tutela diritti del malato – risarcimenti per malasanità), garantendo alle stesse il giusto risarcimento e tutelando al tempo stesso il diritto alla salute”,* con la rassicurazione che *“Il nostro team di avvocati esperti in malasanità, Ti supporterà a 360 gradi al fine di ottenere un adeguato risarcimento del danno subito da Te o da un Tuo caro”* e la successiva specificazione che *“La nostra équipe è altamente specializzata e preparata nel settore della responsabilità medica e della struttura ospedaliera”*.

In particolare, l'associazione *“vanta negli ultimi anni una moltitudine di casi di malasanità risolti con successo, grazie all'esperienza maturata dall'associazione in materia di risarcimento per malasanità che ha consentito di perfezionare efficaci tecniche di negoziazione con le strutture ospedaliere, con i medici e con le compagnie assicurative. Le persone che si sono rivolte a (omissis) hanno ottenuto risarcimenti più che soddisfacenti per i danni subiti a causa di un errore medico od ospedaliero”,* sottolinea che *“Il compenso legale verrà corrisposto solo in caso di successo”* e specifica, nella pagina relativa al “come lavoriamo” che la *“consulenza sarà gratuita per tutto l'iter della pratica. Solo nel caso di esito positivo saranno corrisposti onorari precedentemente pattuiti con i professionisti di (omissis). Nel malaugurato e rarissimo caso di mancato ottenimento del risarcimento richiesto, i clienti che si sono rivolti all'associazione non dovranno corrispondere nulla agli avvocati”*.

La circostanza che l'assistenza sarà offerta “gratuitamente” (salvo successo) è ridondante in ogni pagina del sito.

Nel sito viene puntualmente ed esaustivamente indicato l'iter di trattazione della pratica, con riferimenti normativi sostanziali e processuali, e sono enucleate alcune fattispecie/casistiche astratte che potrebbero verificarsi, o che si sono verificate, in ambito sanitario.

É altresì prevista la possibilità di compilare un modulo indicando nominativo, indirizzo *email* ed una breve descrizione del proprio problema.

Sul sito sono indicate le sedi dell'associazione, a Roma, coincidenti con il domicilio dei professionisti.

In tempo “reale” si attiva un numeratore che riporta la percentuale di casi risolti con esito positivo e sono *linkabili* due audio afferenti ad interviste radiofoniche dell'avv. (omissis) con relativi *spot* pubblicitari dell'associazione (omissis).

Nel sito sono individuabili il Presidente Avv. (omissis), il Coordinatore del Comitato Scientifico Avv. (omissis) ed il Segretario Dr. (omissis).

Dall'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Roma, sia l'avv. (omissis) che l'avv. (omissis) risultano regolarmente iscritti, rispettivamente all'Albo Ordinario ed all'Albo Cassazionisti, ma non risulta l'iscrizione a norma dell'articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, giusto art. 5 del Regolamento del C.N.F. recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Decreto 12 agosto 2015 n. 144, pubblicato nella GU n. 214 del 15 settembre 2015), sulla base dei settori di specializzazione.

Il contenuto della pagina appare più informativo che suggestivo.

Alla stregua di quanto sopra descritto si evidenziano le seguenti possibili criticità:

- 1) quanto ad eventuali violazioni della Concorrenza e del Mercato, l'attività dell'associazione potrebbe essere segnalata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al fine di

valutare la sussistenza di eventuali pratiche scorrette, alla stregua delle informazioni acquisibili dalla stessa Autorità Garante e volte a conoscere le caratteristiche, i contenuti, le concrete modalità di fruizione dei servizi offerti, la modulistica contrattuale utilizzata, le informazioni fornite ai Clienti nonché le condizioni, i costi di adesione al servizio e l'onorario pattuito (da corrispondersi solo in caso di successo), attese le modalità ed i contenuti impiegati per promuovere un servizio professionale “gratuito”, con la conseguenza che, in un momento di particolare disagio per gli utenti a causa della emergenza sanitaria, i destinatari potrebbero essere indotti a ritenere di poter agire per i danni causati dal contagio del *coronavirus*;

2) quanto alla eventuale violazione della normativa deontologica forense da parte degli Avvocati dell'associazione ((omissis)) le modalità di informativa da parte dell'associazione potrebbe essere segnalata al Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'accertamento dell'eventuale sussistenza della violazione dei seguenti articoli:

- art. 17, comma 2, CdF, in combinato disposto con l'art. 35, comma 2, CdF che ne ribadisce i concetti, laddove viene sancito che le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, devono essere, oltre che trasparenti, veritiere, corrette, anche specificamente “*non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative*”.

Il messaggio trasmesso risulta più informativo che suggestivo, sebbene il costante riferimento alla gratuità della prestazione (salvo successo, con onorario concordato in anticipo) potrebbe costituire illecito disciplinare “*in quanto volto a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico*” (sul punto Consiglio Nazionale Forense - pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci-, sentenza n. 23 del 23 aprile 2019).

Inoltre “*l'informazione sull'attività professionale deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né auto celebrativa*” (sul punto si richiama la sentenza n. 23 del 23 aprile 2019 di cui *supra*) e nel caso di specie il numeratore presente sul sito che indica l'alta percentuale dei casi risolti con successo potrebbe configurare una autocelebrazione.

Infine, “*l'avvocato può indicare i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l'affermazione di una propria “specializzazione” presuppone l'ottenimento della relativa qualifica*” (sul punto Consiglio Nazionale Forense - pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni -, sentenza del 29 aprile 2017, n. 49 ed in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense - pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin -, sentenza del 20 marzo 2014, n. 39): nel caso di specie l'*equipe* nella sua interezza si autodefinisce “specializzata”, ma non risulta che, singolarmente, l'avv. (omissis) siano iscritti nel corrispondente Albo degli Specializzati.

Tanto premesso e considerato, il Consigliere Cerè rimette a codesto Consiglio la valutazione in ordine alle eventuali iniziative da adottare.

Il Consiglio dispone l'inoltro al Consiglio Distrettuale di Disciplina per il Lazio.

STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO – AREA PARERI

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico in merito alla possibile violazione di doveri deontologici nell'ipotesi in cui si produca in giudizio corrispondenza scambiata con il Collega che assiste la controparte, qualificate come “*riservate non producibili*” ma asseritamente costituenti perfezionamento e prova di un accordo

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

OSSERVA

L'art. 48 CDF, rubricato "*Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega*" preclude all'avvocato la possibilità di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio, la corrispondenza intercorsa *esclusivamente* tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte. La disposizione – come più volte ribadito in sede disciplinare - assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata.

Il divieto è stato più volte confermato dal Consiglio Nazionale Forense, laddove, in presenza dell'indicazione "riservata", si esclude qualunque spazio discrezionale, così come nel caso di una proposta transattiva che non sia stata condotta a termine.

"La norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. Pertanto, la produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica ..." (CNF 11 marzo 2015 n. 19)

Inoltre, va ricordato che un tale divieto attiene anche alla corrispondenza propria, in quanto la disposizione non pone distinzione tra mittente e destinatario e la ratio sarebbe radicalmente *"vanificata qualora il mittente della lettera "riservata" potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto"* (così CNF n. 38/2012).

L'immanenza della riservatezza può essere anche racchiusa in una pronuncia della Corte di Cassazione, laddove il Supremo Collegio ha ritenuto addirittura che il precetto deontologico ponga un divieto assoluto di esibizione in giudizio della corrispondenza intercorsa tra i professionisti e contenente proposte transattive anche se riguarda corrispondenze successive all'invito del giudice a transigere, in quanto, *"ai fini dell'applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c., la proposta conciliativa deve essere formulata in giudizio dalla parte che ne è autrice, non rilevando le trattative tra i difensori"* (Sez. Un. 21109/2017).

Tutto ciò viene però mitigato da alcune regoli complementari che - costituendo l'eccezione al precetto - al secondo canone dell'articolo in questione, prevedono la possibilità di produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa costituisca perfezionamento e/o prova di un accordo (è del tutto evidente che raggiunta un'intesa sottoscritta tra le parti questa possa e debba essere esternata) o assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste (chiaramente per richiederne l'attuazione potrà essere usata in giudizio nei confronti della parte inadempiente e/o obbligata).

RITIENE

che l'Avv. (omissis), nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito con delibera immediatamente esecutiva.

Riferimenti normativi: Art. 48 CDF

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico in merito alla possibile violazione di doveri deontologici nell'ipotesi in cui si produca corrispondenza *e.mail* proveniente da un terzo, ricevuta – unitamente al Collega che assiste la controparte – da un soggetto terzo (consulente di fiducia di parte avversa), da quest'ultimo qualificata come “riservata non producibile in giudizio” ed in risposta ad una propria precedente *e.mail*

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

OSSERVA

L'art. 48 CDF, rubricato “*Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega*” preclude all'avvocato la possibilità di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio, la corrispondenza intercorsa *esclusivamente tra colleghi* qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte. La disposizione – come più volte ribadito in sede disciplinare - assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata. La giurisprudenza del C.N.F. è costante nell'affermare l'ampiezza del principio di riservatezza (prima e dopo il giudizio, anche in caso di cessazione e/o successione del mandato) e nel negare la possibilità di riesame o di interpretazione del contenuto della corrispondenza a fronte dell'apposizione della clausola: tali limitazioni si giustificano sul piano deontologico in ragione dell'appartenenza all'Ordine che assoggetta gli iscritti alle norme dell'ordinamento professionale.

Sul punto il CNF in alcune occasioni – in merito al tenore del vecchio art. 28 CDF - ha ribadito che “*il principio dal quale non ci si può discostare è che le singole fattispecie previste dal codice deontologico (cfr.: art. 9 dovere di segretezza e riservatezza ... e art. 28 divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega), si riferiscono al rapporto tra professionista e cliente e alle informazioni assunte in costanza di mandato o al rapporto tra colleghi relativo alla produzione di corrispondenza in giudizio*” (CNF n. 84/2014). Al di fuori di questo ambito, non si ritiene possa trovare applicazione la disposizione in esame, anche perché “*la risposta al quesito presuppone l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà sulla corrispondenza: già la stessa etimologia del termine rivela significativamente come il documento cartaceo non possa essere definito di una sola delle due parti “corrispondenti” e come con il recapito si realizzi l'acquisto della proprietà e della disponibilità della missiva in capo al ricevente... L'art. 2967 c.c. impone alle parti di provare i fatti e cioè di produrre tutta la documentazione utile (o ritenuta tale) al fine dell'accoglimento della domanda: nel rispetto del principio di cui all'art. 88 c.p.c., ed in ossequio all'obbligo di “difendere gli interessi delle parti assistite nel miglior modo possibile”, l'avvocato può e deve utilizzare quei documenti che legittimamente detenga (per essergli pervenuti direttamente quale difensore del cliente o dal cliente stesso) la cui produzione è finalizzata a conseguire un risultato processuale nell'interesse del proprio assistito.*

Si osservi che in materia penale sono previste sanzioni solo per chi faccia uso di documenti illegittimamente acquisiti, o ne faccia un uso illegittimo o, ancora, violi la corrispondenza a lui non diretta portandola a conoscenza di terzi mentre in tema di privacy il c.d. principio di pari rango consente l'utilizzazione anche dei dati sensibili, che pur godono di una più ampia copertura normativa...In tale contesto riconoscere a terzi estranei all'Ordine Forense il potere di limitare, richiamandosi al Codice deontologico, la producibilità della corrispondenza comporterebbe un'indebita compromissione dell'esercizio del mandato professionale che andrebbe a detrimento del più elevato interesse da tutelarsi (quello del cliente). Le considerazioni che precedono portano ad escludere che la proprietà della missiva inviata rimanga in capo al mittente e non sia nella disponibilità del destinatario a favore del quale non può configurarsi una detenzione senza titolo. Venendo al quesito specifico in primo luogo deve sottolinearsi come il tenore della lettera dell'art.

28 c.d.f. sia inequivoco secondo il brocardo “ubi lex non distinguit ...”: riferendosi specificatamente alla “corrispondenza scambiata con i colleghi” la norma vuole esplicitamente escludere dal novero degli aventi diritto alla riservatezza tutti coloro che non rivestano la qualifica di avvocati” (parere CNF 23 febbraio 2011, n. 31).

RITIENE

che l’Avv. (omissis), nell’adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta. Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito con delibera immediatamente esecutiva.

Riferimenti normativi: Art. 48 CDF

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico in ordine alla possibile violazione di doveri deontologici in ipotesi di produzione in giudizio di corrispondenza scambiata con il Collega in veste di controparte e di difensore di sé stesso nonché di corrispondenza scambiata con un Collega chiamato in causa come “parte” processuale

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

OSSERVA

L’art. 48 CDF, rubricato “*Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega*” preclude all’avvocato la possibilità di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio, la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte. La disposizione – come più volte ribadito in sede disciplinare - assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata. Il divieto è stato più volte confermato dal Consiglio Nazionale Forense, laddove, in presenza dell’indicazione “riservata”, si esclude qualunque spazio discrezionale, così come nel caso di una proposta transattiva che non sia stata condotta a termine. La giurisprudenza del C.N.F. è costante nell’affermare l’ampiezza del principio di riservatezza (prima e dopo il giudizio, anche in caso di cessazione e/o successione del mandato) e nel negare la possibilità di riesame o di interpretazione del contenuto della corrispondenza a fronte dell’apposizione della clausola: tali limitazioni si giustificano sul piano deontologico in ragione dell’appartenenza all’Ordine che assoggetta gli iscritti alle norme dell’ordinamento professionale.

Sul punto il CNF in alcune occasioni – in merito al tenore del vecchio art. 28 CDF - ha ribadito che “*il principio dal quale non ci si può discostare è che le singole fattispecie previste dal codice deontologico (cfr.: art. 9 dovere di segretezza e riservatezza ... e art. 28 divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega), si riferiscono al rapporto tra professionista e cliente e alle informazioni assunte in costanza di mandato o al rapporto tra colleghi relativo alla produzione di corrispondenza in giudizio*” (CNF n. 84/2014). Al di fuori di questo ambito, non si ritiene possa trovare applicazione la disposizione in esame, anche perché ai fini dell’“*accertamento della titolarità del diritto di proprietà sulla corrispondenza, già la stessa etimologia del termine rivela significativamente come il documento cartaceo non possa essere definito di una sola delle due parti “corrispondenti” e come con il recapito si realizzi l’acquisto della proprietà e della disponibilità della missiva in capo al ricevente ... L’art. 2967 c.c. impone alle parti di provare i fatti e cioè di produrre tutta la documentazione utile (o ritenuta tale) al fine dell’accoglimento della domanda: nel rispetto del principio di cui all’art. 88 c.p.c., ed in ossequio all’obbligo di “difendere gli interessi delle parti assistite nel miglior modo possibile”, l’avvocato può e deve utilizzare quei documenti che legittimamente detenga (per essergli pervenuti direttamente quale difensore del*

cliente o dal cliente stesso) la cui produzione è finalizzata a conseguire un risultato processuale nell'interesse del proprio assistito.

Si osservi che in materia penale sono previste sanzioni solo per chi faccia uso di documenti illegittimamente acquisiti, o ne faccia un uso illegittimo o, ancora, violi la corrispondenza a lui non diretta portandola a conoscenza di terzi mentre in tema di privacy il c.d. principio di pari rango consente l'utilizzazione anche dei dati sensibili, che pur godono di una più ampia copertura normativa... In tale contesto riconoscere a terzi estranei all'Ordine Forense il potere di limitare, richiamandosi al Codice deontologico, la producibilità della corrispondenza comporterebbe un'indebita compromissione dell'esercizio del mandato professionale che andrebbe a detrimento del più elevato interesse da tutelarsi (quello del cliente). ..Le considerazioni che precedono portano ad escludere che la proprietà della missiva inviata rimanga in capo al mittente e non sia nella disponibilità del destinatario a favore del quale non può configurarsi una detenzione senza titolo ... deve sottolinearsi come il tenore della lettera dell'art. 28 c.d.f. sia inequivoco secondo il brocardo "ubi lex non distinguit ...": riferendosi specificatamente alla "corrispondenza scambiata con i colleghi" la norma vuole esplicitamente escludere dal novero degli aventi diritto alla riservatezza tutti coloro che non rivestano la qualifica di avvocati" (parere CNF 23 febbraio 2011, n. 31).

RITIENE

che l'Avv. (omissis), nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta. Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito con delibera immediatamente esecutiva.

Riferimenti normativi: Art. 48 CDF

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 13) pareri su note di onorari:
(omissis)

Varie ed eventuali

- Il Presidente Galletti riferisce sui fatti occorsi al collega Prof. (omissis) in data 7 luglio 2020 nell'aula GUP del Tribunale dei Minorenni, Dott. (omissis).

Il Collega (omissis) riferisce di avere formulato per le vie brevi istanza di trattazione urgente dell'udienza, fissata per le ore 9.30 e posticipata alle 11 (senza avviso alle parti), in ragione di una imminente visita medica indifferibile per gravi motivi di salute.

L'Avv. (omissis) riferisce che l'istanza non veniva presa in considerazione e che egli è stato invitato ad allontanarsi dall'aula; riferisce ancora di avere comunicato l'episodio in un successivo colloquio con il Presidente del Tribunale al quale pure erano specificate le ragioni dell'urgenza medica.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Galeani, delibera l'inoltro della presente comunicazione al Presidente del Tribunale per i Minorenni ed al Consiglio Giudiziario. La delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Caiafa comunica l'inserimento nella Commissione Diritto del Mercato dell'Avv. Prof. Michele Tamponi per la partecipazione al sottogruppo costituito per lo studio dell'equilibrio sinallagmatico nei rapporti commerciali, in ragione della natura interdisciplinare

Il Consiglio prende atto ed approva